

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 7, Codice Fiscale 80054330586, d'ora in poi denominato anche "CNR", rappresentato dalla Presidente Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, legale rappresentante

E

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

con sede legale in Firenze, Via Bufalini 6, Codice Fiscale 00524310489, d'ora in poi denominato anche "FCRF", rappresentata dal Direttore Generale dott. Gabriele Gori, munito dei necessari poteri

PER LA COLLOCAZIONE A FIRENZE

DELLA SEDE LEGALE E DEL *CENTRAL HUB* EUROPEI E DEL RELATIVO NODO ITALIANO DI E-RIHS ERIC

(European Research Infrastructure for Heritage Science European Research Infrastructure Consortium),

IL CONSORZIO PER L'INFRASTRUTTURA EUROPEA DI RICERCA

PER LE SCIENZE DEL PATRIMONIO

PREMESSO CHE

- A) il CNR è un ente nazionale di ricerca con competenze multidisciplinari, vigilato dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile, il cui compito è realizzare progetti di ricerca nei principali settori della conoscenza e di applicarne i risultati per lo sviluppo del Paese, promuovendo l'innovazione, l'internazionalizzazione del sistema-ricerca e favorendo la competitività del sistema industriale;
- B) la FCRF è una delle principali fondazioni di origine bancaria italiane che ha assunto tale denominazione in seguito all'applicazione della Legge n. 218/1990, raccogliendo nell'aprile del 1992 l'eredità dell'originaria Cassa di Risparmio di Firenze sorta nel 1829. La Fondazione, assunta la personalità giuridica privata nel 2000 per effetto del riordino normativo sulle fondazioni di origine bancaria (Legge n. 461/1998), persegue le sue finalità statutarie operando in Toscana con particolare attenzione al territorio fiorentino e alle zone che erano di tradizionale presenza della banca e per conseguire questo scopo impiega i proventi del suo patrimonio attraverso i quali

realizza e finanzia progetti. I suoi campi d'intervento sono la cultura e l'arte, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, del paesaggio, dell'ambiente e dell'agricoltura, la ricerca scientifica, le innovazioni tecnologiche anche nel campo sanitario, la crescita e la formazione giovanile, il volontariato, la solidarietà e l'assistenza;

- C) è in fase di costituzione un consorzio per l'infrastruttura europea di ricerca per le scienze del patrimonio denominato E-RIHS ERIC (*European Research Infrastructure for Heritage Science European Research Infrastructure Consortium*), la cui missione è la creazione di un'infrastruttura europea di ricerca distribuita che metta a sistema le eccellenze europee e internazionali sul patrimonio culturale per migliorarne la conoscenza, l'intervento e la fruizione attraverso (i) l'accesso ai migliori strumenti tecnologicamente all'avanguardia sia mobili sia fissi e ad archivi fisici e digitali, (ii) attività di ricerca interdisciplinare e intersettoriale e (iii) alta formazione di studenti, studiosi e operatori del settore pubblici e privati;
- D) ai sensi del Regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile a un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) emendato dal Regolamento (UE) n. 1261/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, un ERIC è un'organizzazione internazionale dotata di personalità giuridica, i cui membri del consorzio sono Stati membri dell'Unione Europea (UE), rappresentati da uno o più enti pubblici, ai quali possono aggregarsi Paesi associati e Paesi terzi dell'Unione Europea e organizzazioni intergovernative;
- E) E-RIHS si è sviluppata nel tempo dall'esperienza maturata in progetti europei infrastrutturali a coordinamento italiano (la maggior parte a guida CNR e con la partecipazione di Opificio delle Pietre Dure) finanziati dai Programmi quadro europei per la ricerca e l'innovazione, a partire da Labs TECH (2001-2004), Eu-ARTECH (2004-09), CHARISMA (2009-14), IPERION CH (2015-19), fino a SSHOC (2019-22) e IPERION HS (2020-2023);
- F) E-RIHS è entrata nel 2016 nel piano di lavoro delle infrastrutture di ricerca considerate prioritarie a livello europeo, cioè la Roadmap ESFRI (*European Strategy Forum on Research Infrastructures*), ed è stata riconosciuta come d'interesse globale nel 2017 dal *Group of Senior Officials on Global Research Infrastructures*;
- G) la domanda per l'avvio delle procedure della costituzione di E-RIHS ERIC, preparata attraverso il progetto europeo dedicato E-RIHS PP (2017-20) e il lavoro dell'interim General Assembly (iGA) e presentata alla Commissione Europea nel febbraio 2021 dalla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea quale Stato membro candidato a ospitare la sede legale dell'ERIC, prevede nello Statuto concordato fra i potenziali 14 membri (IT, FR, BE, ES, EL, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK e ICCROM) un *central hub* quale sede legale centrale dell'E-RIHS ERIC a Firenze con compito di coordinamento dei nodi nazionali presenti in ciascun Paese membro dell'ERIC;
- H) il nodo nazionale italiano è regolato dalla Joint Research Unit "E-RIHS.it" sottoscritta il 27/09/2018 e approvata dal MUR il 25/02/2021 DG-RIC Prot. n. 3002 fra il CNR, in qualità ente rappresentante per l'Italia nel costituendo ERIC e coordinatore nazionale ed europeo dell'infrastruttura di ricerca E-RIHS, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e che prevede procedure di coinvolgimento di altri soggetti, inclusi enti afferenti al Ministero della Cultura (MiC);
- I) il nodo nazionale di E-RIHS.it, precedentemente IPERION CH.it, in quanto infrastruttura di ricerca inclusa nel Programma Nazionale per le Infrastrutture di Ricerca (PNIR), dal 2013 riceve da parte del MUR a valere sulle "Attività di ricerca a valenza internazionale" su Fondo Ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca (FOE) del CNR un finanziamento per le coperture delle spese

di funzionamento del nodo nazionale, così dettagliato negli anni: 500.000 € su FOE 2013, 425.000 € su FOE 2014, 400.000 € su FOE 2015, FOE 2016, FOE 2017 e FOE 2018, 500.000 € su FOE 2019 e 800.000 € su FOE 2020;

VISTO

- A) il protocollo d'intesa sottoscritto nel 2013 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), la Regione Toscana e il CNR per la costituzione di una infrastruttura di ricerca europea per le scienze e le tecnologie dei beni culturali nella forma legale di ERIC con coordinamento italiano e centro a Firenze, valorizzando il ruolo centrale dell'Opificio delle Pietre Dure (di seguito anche "OPD");
- B) la convenzione stipulata in data 2 dicembre 2016 fra FCRF e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo avente come obiettivo la valorizzazione, lo sviluppo sostenibile e l'ampliamento della sfera d'intervento, delle attività e delle conoscenze nel settore del restauro e tutela dei beni culturali maturate in particolare dall'OPD, quale eccellenza culturale, artistica e scientifica della città di Firenze, attraverso una collaborazione pluriennale che prevede interventi strutturati e pluriennali da parte della FCRF compatibili con la missione istituzionale dell'OPD;
- C) la lettera della FCRF del 4 marzo 2016 con la quale il Presidente della FCRF manifesta al Presidente del CNR e al coordinatore europeo della proposta E-RIHS l'intenzione di supportare l'acquisizione e la funzionalizzazione di una sede adeguata a ospitare il *central hub* e la sede legale di E-RIHS ERIC al verificarsi di alcune condizioni per un investimento complessivo non superiore a 10.000.000 (diecimilioni) di euro;
- D) il Consorzio ex Manifattura Tabacchi è stato istituito tra i proprietari degli immobili facenti parte dell'Area ex Manifattura Tabacchi al fine (i) di perseguire la migliore fruizione delle Parti di Uso Comune, e (ii) di assicurare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che il soggetto promotore, si è obbligato a garantire sull'Area della ex Manifattura Tabacchi dove prima vi era l'ex fabbrica di sigari, attiva per oltre settant'anni e dismessa dal 2001. L'ambizioso progetto di rigenerazione urbana si propone di dar vita a un nuovo quartiere della città, animato dall'energia creativa di moda, arte e design, e tutela dell'artigianato, complementare al centro storico, aperto a tutti e connesso col mondo. Il Masterplan prevede un articolato mix funzionale dove gli edifici originali e quelli di nuova costruzione ospitano scuole, atelier e laboratori, uffici e spazi per co-working, loft residenziali, un hotel, uno studentato.
- E) che CNR e FCRF hanno siglato in data 23 marzo 2020 un estratto quale anticipazione del presente Protocollo in cui hanno confermato i reciproci impegni relativi alla individuazione, funzionalizzazione e gestione di una sede a Firenze adeguata a ospitare la sede legale e il *central hub* europei di E-RIHS ERIC.

CONSIDERATO

- A) che l'insediamento a Firenze del *central hub* e della sede legale di E-RIHS ERIC costituisce un'opportunità di arricchimento a vari livelli della città, che si candida a diventare un centro di eccellenza di attrazione mondiale per la ricerca, l'innovazione, l'alta formazione e l'intervento sul patrimonio con ricadute sul territorio della Regione Toscana;
- B) che FCRF e CNR hanno instaurato una proficua collaborazione finalizzata a indirizzare la scelta di Firenze come sede del *central hub* di E-RIHS ERIC e in particolare hanno promosso e

organizzato il convegno *Towards a European Research Infrastructure for Heritage Science*, svoltosi il 29 marzo 2016 presso la caserma Redi di Via Venezia a Firenze, al quale hanno partecipato oltre 150 scienziati europei operanti nel settore delle scienze del patrimonio;

- C) la volontà delle Parti di collaborare per portare a termine con successo la creazione a Firenze della sede legale e del *central hub* di E-RIHS ERIC;
- D) la necessità di rendere ancora più efficace, anche in termini funzionali e operativi, la relazione fra il *central hub* di E-RIHS ERIC e il nodo nazionale italiano E-RIHS.it.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Valore delle premesse)

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Oggetto e obiettivo)

Tramite il presente Protocollo, CNR e FCRF intendono regolare i reciproci impegni relativi alla individuazione, funzionalizzazione e gestione di una sede ubicata a Firenze adeguata a ospitare la sede legale e il *central hub* europei e le strutture collegate e funzionali all'infrastruttura di ricerca E-RIHS costituite dal nodo nazionale di E-RIHS.it.

Articolo 3

(Impegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze)

1. FCRF, in base all'intenzione manifestata con la lettera del 4 marzo 2016, di cui in premessa, compirà ogni miglior sforzo per ottenere la disponibilità di una sede di adeguato prestigio e funzionalità da mettere a disposizione dell'infrastruttura di ricerca E-RIHS, avente le seguenti caratteristiche minimali:

- a) adeguata superficie utilizzabile fino alla consistenza di mq. 1.000 (mille) per il *central hub*, la sede legale di E-RIHS ERIC e per ospitare il nodo nazionale E-RIHS.it;
- b) assenza di vincoli o limitazioni in funzione dell'esercizio delle attività connesse all'infrastruttura di ricerca E-RIHS.

2. La scelta prioritaria di FCRF per l'immobile è caduta su una porzione dell'edificio, convenzionalmente denominato "B8", presso la sede della ex Manifattura Tabacchi di Firenze, in via delle Cascine n. 33-35, che è oggetto di riqualificazione con interventi di natura strutturale edile e impiantistica e al termine dei lavori previsti entro giugno 2024 sarà nuovamente accatastato.

In ogni caso FCRF compirà ogni ragionevole sforzo per ottenere la disponibilità di spazi analoghi sempre all'interno del sito della ex Manifattura Tabacchi sin dal giugno 2023 ai fini dell'infrastruttura di ricerca. A tal fine FCRF e il CNR per EHRIS dovranno definire spazi e allestimenti interni entro e non oltre il 31.12.2022.

FCRF, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 4, punto 4, avvierà le attività finalizzate all'ottenimento della disponibilità di cui sopra, solo dopo la formalizzazione del presente Protocollo.

Nel caso in cui FCRF non abbia la possibilità di acquisire l'immobile in questione, si indirizzerà, con le medesime finalità e gli stessi limiti all'investimento, su altro immobile di sufficiente consistenza e, compatibilmente con le effettive disponibilità, di paragonabile prestigio.

3. Rispetto alla consistenza immobiliare di cui al punto 1, FCRF assumerà a proprio carico i costi relativi a:

- a) acquisto e/o altra modalità che renda l'immobile disponibile per l'infrastruttura di ricerca E-RIHS senza vincoli o limitazioni;
- b) lavori di ristrutturazione/rifunzionalizzazione e messa a norma dell'immobile ai fini dell'attività che in esso dovrà essere svolta;
- c) realizzazione di impianti meccanici, elettrici e collegamenti di rete atti a supportare l'infrastruttura tecnologica necessaria al funzionamento del *central hub* europeo di E-RIHS ERIC e del nodo nazionale di E-RIHS.it.

4. Per la fruizione delle superfici di cui al punto 1 del presente Articolo, FCRF non porrà a carico di CNR o della struttura comunque definita che utilizzerà i locali per la sede legale e il *central hub* di E-RIHS ERIC e per il nodo nazionale E-RIHS.it, alcun onere a titolo di canone di locazione o assimilabile, riservandosi di identificare e pattuire con CNR o, comunque, l'utilizzatore, una modalità contrattuale adeguata (ad es. comodato gratuito) attraverso cui formalizzare tale impegno per una durata non superiore ad anni 10 (dieci) dal momento della consegna dei locali.

5. FCRF non assume, al contrario, alcun impegno in ordine a:

- a) costi del personale di qualunque provenienza o da chiunque destinato allo sviluppo e alla gestione a regime dell'infrastruttura di ricerca;
- b) costi di gestione (ad es. guardiane, pulizia, giardinaggio ecc.), canoni e utenze di qualsiasi tipo e manutenzione ordinaria dell'immobile e di appartenenza al Consorzio;
- c) oneri di manutenzione straordinaria per tutto il periodo coperto dalle previsioni contrattuali di cui al precedente punto 4;
- d) IMU nella misura dovuta dal proprietario dell'immobile, relativamente alle consistenze utilizzate per l'infrastruttura di ricerca;
- e) oneri che verranno assunti da CNR e/o dal *central hub* europeo di E-RIHS ERIC e dal nodo nazionale di E-RIHS.it utilizzatore dei locali.

Articolo 4

(Impegni del Consiglio Nazionale delle Ricerche)

1. Il CNR, nel suo ruolo istituzionale e in quello di coordinatore europeo e nazionale dell'infrastruttura di ricerca E-RIHS, vista la disponibilità espressa da FCRF (Art. 3), farà quanto in suo potere per presidiare il corretto sviluppo e la positiva conclusione della procedura di costituzione di E-RIHS ERIC, il *central hub* e la sede legale del quale saranno ubicati a Firenze.

2. Il CNR prende atto positivamente e condivide pienamente la scelta adottata da FCRF riguardo all'individuazione prioritaria di una porzione dell'edificio denominato B8 presso la sede della ex Manifattura Tabacchi di Firenze in viale delle Cascine n. 33-35, da destinare al *central hub* e alla sede

legale di E-RIHS ERIC e al nodo nazionale di E-RIHS.it, considerato il prestigio e la qualità del complesso immobiliare.

3. A condizione che parte dell'edificio B8, avente in entrambi i casi le caratteristiche di cui all'Art. 3, punto 1, sia posto a disposizione del *central hub* e della sede legale di E-RIHS ERIC e del nodo nazionale E-RIHS.it da parte di FCRF, con le modalità di cui all'Art. 3, punto 3, il CNR si impegna a:

a) sostenere gli investimenti per gli arredi, le dotazioni tecniche/informatiche, le eventuali attrezzature scientifiche necessarie al funzionamento del *central hub* e della sede legale di E-RIHS ERIC e del nodo nazionale E-RIHS.it;

b) sostenere i costi di gestione del compendio immobiliare assegnato all'infrastruttura di ricerca che alla data di sottoscrizione del presente Protocollo sono stimati dal soggetto proprietario e gestore dell'Area in circa 17 euro al mq all'anno comprensive della suddivisione delle spese consortili con modalità analoghe a quelle con cui detti costi e spese sarebbero posti, dalle leggi e dagli usi, a carico del conduttore in un contratto di locazione a uso commerciale;

4. sostenere i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria del compendio immobiliare in argomento e a rimborsare la quota parte di imposta IMU riferita al compendio immobiliare stesso.

5. Gli investimenti e i costi di cui ai precedenti commi dovranno essere sostenuti dal CNR a decorrere dall'anno 2023 e comunque non prima della conclusione dei lavori per la messa a disposizione degli spazi presso ex Manifattura Tabacchi di Firenze. L'uso degli spazi sarà oggetto di un successivo contratto di comodato d'uso che regolerà nello specifico i rapporti tra le parti rinviando al presente atto per gli impegni già assunti.

6. Gli impegni economici assunti dal CNR nel presente articolo graveranno sul finanziamento erogato dal MUR, a valere sulle "Attività di ricerca a valenza internazionale" su Fondo Ordinario per gli Enti e le istituzioni di ricerca (FOE), per la copertura delle spese di funzionamento del nodo nazionale dell'Infrastruttura E-RIHS.

Articolo 5

(Impegni comuni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano a consultarsi e cooperare secondo gli interessi e perseguendo le finalità riportate nel presente Protocollo nel rispetto delle loro prerogative e specificità istituzionali, tenendo conto anche dei vincoli normativi, amministrativi, gestionali ed economici conseguenti.

2. Ciascuna Parte nominerà un proprio Referente per il coordinamento delle attività oggetto del presente Protocollo entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione.

Articolo 6

(Durata dell'intesa)

1. Il Presente Protocollo è valido per la durata complessiva massima di anni 13 (tredici) di cui:

a) al massimo 3 (tre) anni dedicati alle attività propedeutiche relative alla conclusione della procedura di costituzione dell'E-RIHS ERIC con l'assegnazione alla città di Firenze del *central hub* e della sede legale nei termini di cui sopra, nonché alla definizione della struttura e attrezzature da ospitare nell'immobile, acquisizione e ristrutturazione dei locali da parte della FCRF;

b) 10 (dieci) anni a partire dal momento della consegna dell'immobile rifunzionalizzato da parte di FCRF, in cui troveranno attuazione, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo dell'immobile, le previsioni di cui agli Artt. 3 e 4 del presente Protocollo.

2. Il punto 1 del presente Articolo è fatto salvo le diverse durate e/o le modalità di rinnovo che potranno essere concordate dalle Parti sia in sede di verifica dei tempi progettuali, sia in sede di definizione delle condizioni contrattuali di cui all'Art. 3, punto 4.

Articolo 7

(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Atto senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alla controparte con un preavviso di almeno sei mesi.

2. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente e gli adempimenti anche economici connessi che resteranno a carico delle Parti che se le sono assunte, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

3. Resta inteso tra le Parti, qualora una delle stesse esercitasse la facoltà di recesso, dovrà tenere indenne e manlevata da qualsiasi impegno, onere, spesa, responsabilità l'altra Parte, anche nei confronti dei soggetti terzi, che siano diretta o indiretta conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, fatti salvi diversi accordi scritti raggiunti dalle Parti.

Articolo 8

(Modifiche)

Qualora nel corso della durata venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Atto o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta a pena di assoluta invalidità.

Articolo 9

(Nullità parziale)

1. Qualora qualsivoglia clausola del presente Atto sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Atto, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice civile.

2. Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o l'impossibilità di attuazione.

Articolo 10

(Cessione)

Il presente Protocollo non potrà essere ceduta, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Articolo 11

(Normativa di riferimento e Foro competente)

1. Il presente Protocollo e i diritti e obblighi delle Parti dallo stesso derivanti saranno letti e interpretati secondo le Leggi della Repubblica Italiana.
2. Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto, le Parti procederanno a esperire un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Firenze.

Articolo 12

(Dichiarazioni delle Parti)

1. Il presente atto avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 Maggio.
2. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente atto è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

La Presidente del
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Prof.ssa Maria Chiara Carrozza

MARIA CHIARA
CARROZZA
05.08.
2022 16:56:22 UTC

Il Direttore Generale della
Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Dott. Gabriele Sori

COPIA CONFORTE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
COMPOSTO DI N. 8 PAGINE
LA DELEGATA
FEDERICA MELE